contratti con i titolari e i gestori di infrastrutture di rete e con gli altri soggetti coinvolti.

3. Nelle more dell'istituzione del sistema informativo di cui all'articolo 3 e dell'approvazione dell'atto di cui al comma 1, la Regione promuove intese e può attivare percorsi di sperimentazione con i comuni, i soggetti pubblici e le aziende che svolgono servizi pubblici, detentori delle informazioni di cui all'articolo 3.

4. Entro un anno dall'adozione della deliberazione di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 4 conferiscono i dati e le informazioni in loro possesso per l'implementazione del sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 13 aprile 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25.03.2015.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 9 marzo 2014, n. 1
divenuta
Proposta di legge del Consiglio regionale 13 marzo 2014, n. 416
Proponente:
Assessore Vittorio Bugli
Assegnata alla 7^ Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 24 marzo 2015
Approvata in data 25 marzo 2015
Divenuta legge regionale 30/2015 (atti del Consiglio)

TESTI COORDINATI E TESTI AGGIORNATI

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 maggio 2009, n. 23/R "Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali). Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti".

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 maggio 2009, n. 23/R "Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali). Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti", coordinato con:

- Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 2015, n. 40/R "Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 "Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali". Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti) in materia di accesso al fondo", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19, parte prima, dell'8 aprile 2015.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

SEGUE ALLEGATO

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 maggio 2009, n. 23/R "Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali). Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti".

Art. 1
Soggetti beneficiari della garanzia

1. Possono beneficiare della garanzia del fondo regionale di rotazione di cui all' articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) (di seguito denominata legge), i giovani professionisti ovvero esercenti la pratica o il tirocinio professionale che hanno domicilio professionale prevalente in Toscana, *(parole soppresse)*[1] e che, alternativamente, sono:
a) iscritti in albi ovvero elenchi o registri tenuti da ordini o collegi professionali;
b) iscritti ad associazioni o fondazioni con personalità giuridica di cui all'articolo 5 della legge, espressione di professionisti prestatori d'opera intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche.

1 bis)[2] Possono altresì beneficiare della garanzia fornita per prestiti atti a finanziare progetti innovativi gli Ordini e Collegi professionali o associazioni professionali, anche di secondo grado, aventi sede legale in Toscana.

1 ter.[3] *Ai fini del presente regolamento per domicilio professionale prevalente si intende quello in cui viene realizzato almeno il 60 per cento del reddito derivante da attività professionale svolta in Toscana.*

Art. 2
Oggetto, natura e misura della garanzia

1. La garanzia di cui *all'articolo 1*[4] è fornita per prestiti:
a) d'onore a favore di giovani di età non superiore a trenta anni per l'acquisizione di strumenti informatici ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della legge;
b) a favore di giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della legge;
b bis)[5] per il finanziamento di progetti innovativi, realizzati secondo modelli uniformi e metodologie comuni definite dal soggetto consortile multidisciplinare di cui all'articolo 8 della legge.

2. La garanzia del fondo è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile.

3.[6] *La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo pari all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie, di cui al comma 6, lettere a) e b) e al 60 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie, di cui al comma 6, lettere c) e d).*

4.[7] *(Abrogato)*

5. Nei limiti *(parole soppresse)*[8] di cui al comma 3, la garanzia rilasciata copre l'ammontare dell'esposizione del soggetto finanziatore nei confronti del professionista, dell'Ordine, Collegio od associazione professionale[9]; l'ammontare è comprensivo capitale e interessi contrattuali e di mora.

6. [10] Sui finanziamenti garantiti dal fondo i soggetti finanziatori non richiedono garanzie reali o personali. Il fondo garantisce finanziamenti di durata non superiore a sessanta mesi e per un importo massimo complessivo per professionista, o soggetto giuridico ammesso, al netto del capitale rimborsato, di:
a) 4500,00 euro per i prestiti d'onore per l'acquisizione di strumenti informatici di cui alla lettera a) del comma 1;
b) 13500,00 euro per prestiti relativi alle spese di impianto di nuovi studi professionali, anche on line, di cui al comma 1, lettera b). Nel caso di studi on line il titolare dello studio deve avere domicilio professionale prevalente in Toscana *(parole soppresse)*[11];
c) fino a 50.000,00 euro per il finanziamento di progetti innovativi per la migliore strutturazione od organizzazione di Ordini, Collegi od associazioni;
d) fino a 100.000,00 euro per il cofinanziamento di quote di progetti europei od azioni od attività che innovino i servizi professionali verso gli utenti.

7. La garanzia può essere richiesta:
a) per operazioni non ancora deliberate dai soggetti finanziatori;
b) per operazioni già deliberate ma non ancora concesse dai soggetti finanziatori, a condizione che le richieste arrivino al soggetto gestore entro due mesi dalla data della delibera dei soggetti finanziatori.

8. Mediante delibera della Giunta regionale gli importi massimi di cui al comma 6 possono essere aumentati, in relazione all'aumento delle risorse rese disponibili in applicazione delle determinazioni inerenti le quote di accantonamento dei fondo ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'articolo 3.

Art. 3
Individuazione e obblighi del soggetto gestore

1. La Giunta regionale individua il gestore del fondo mediante procedura di evidenza pubblica ovvero mediante affidamento diretto in conformità alla normativa nazionale e regionale sui contratti.

2.[12] Il soggetto gestore:
a) amministra il fondo mediante contabilità separata denominata "Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti";
b) cura l'istruttoria e delibera, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione e la non ammissione al fondo;
c) comunica ai soggetti finanziatori e al richiedente l'ammissione alla garanzia del fondo ovvero i motivi di inammissibilità della richiesta;
d) stabilisce le quote di accantonamento al fondo in una misura tra il 10 e il 25 per cento dell'esposizione a rischio del fondo in linea capitale e delibera la liquidazione degli importi ai soggetti finanziatori;
e) consente ai funzionari regionali in ogni momento l'ispezione e il controllo della documentazione relativa al fondo anche ai fini di cui al comma 4;
f) fornisce alla Regione, a richiesta, informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
g) svolge ogni altra attività relativa alla gestione del fondo, stabilita dall'atto di affidamento.

3. La Giunta regionale procede alla revoca del fondo di rotazione al soggetto individuato ai sensi del comma 1 recuperando i relativi conferimenti, fatto salvo il risarcimento dei danni, nei casi:
a) di gravi e reiterate inadempienze all'osservanza del presente regolamento;

b) stabiliti dall'atto di affidamento.

4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la Giunta procede alla richiesta al soggetto gestore di tutto o parte degli importi conferiti, fatto salvo il risarcimento dei danni, nei casi di:
a) utilizzo degli importi conferiti per operazioni non conformi al presente regolamento;
b) mancato invio delle informazioni richieste.

Art. 4[13]
Modalità di presentazione della domanda e di attivazione della garanzia

1. Con atto del dirigente della competente struttura regionale sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e di attivazione della garanzia.

Art. 5[14]
Attivazione della garanzia
(Abrogato)

Art. 6
Variazioni e controlli

1. I beneficiari della garanzia del fondo comunicano al soggetto gestore ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita.

2. La Regione ovvero il soggetto gestore svolgono le verifiche e i controlli sulle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari.

Art. 7
Limite di intervento del fondo

1. Il soggetto gestore delibera l'ammissione al fondo nei limiti delle risorse impegnabili del fondo alla data della stessa ammissione e la liquidazione degli importi dovuti ai soggetti finanziatori nei limiti delle risorse disponibili alla data di eventuale attivazione del fondo.

2. Nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, la Giunta regionale stabilisce la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste al fondo, dandone avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Art. 8
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione la quota di accantonamento al fondo di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 è stabilità nella misura del 25 per cento.

Art. 9[15]
Norma finale
(Abrogato)

Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

[1] Le parole “ai sensi dell’art. 4 comma 4” previste nella formulazione originaria sono state soppresse con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R, articolo 1.
[2] Comma aggiunto con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R, articolo 1.
[3] Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R, articolo 1.
[4] Le parole “al comma 1” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R, articolo 2.
[5] Lettera aggiunta con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R, articolo 2.
[6] Il presente comma, già sostituito con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R, è stato ulteriormente sostituito con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R, articolo 2.
[7] Il presente comma, già sostituito con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R, è stato abrogato con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R, articolo 2.
[8] Le parole “dell’importo” previste nella formulazione originaria sono state soppresse con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R, articolo 2.
[9] Parole inserite con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R, articolo 2.
[10] Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R, articolo 2.
[11] Le parole “ai sensi dell’articolo 4, comma 4” previste nella formulazione originaria sono state soppresse con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R, articolo 2.
[12] Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R, articolo 3.
[13] Il presente articolo, già modificato con d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 21/R, è stato così sostituito con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R, articolo 4.
[14] Articolo abrogato con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R, articolo 5.
[15] Articolo abrogato con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 40/R, articolo 6.